

REGNO DEL BELGIO
AGENZIA FEDERALE PER I MEDICINALI E I
PRODOTTI SANITARI

**Regio decreto recante modifica del
decreto del Regent del 6 febbraio 1946
che disciplina lo stoccaggio e il flusso di
sostanze velenose e tossiche**

FILIPPO, Re dei Belgi,

a tutti i presenti e a coloro che verranno,
saluti.

Vista la legge del 24 febbraio 1921 sul traffico di sostanze velenose, soporifere, stupefacenti, disinfettanti e antisettiche e sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, articolo 1, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla legge del 30 ottobre 2018;

vista la legge del 25 marzo 1964 sui medicinali per uso umano, articolo 3, paragrafo 2, comma 1, come modificata dalla legge del 5 maggio 2022;

vista la legge del 5 maggio 2022 sui medicinali veterinari, articolo 50, paragrafo 2, comma 1;

visto il decreto del Regent del 6 febbraio 1946 che disciplina lo stoccaggio e il flusso di sostanze velenose e tossiche;

visto il parere dell'ispettorato delle finanze, espresso il 12 aprile 2024;

vista la richiesta di parere del Consiglio di stato entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2 della legge sul Consiglio di stato, consolidato il 12 gennaio 1973;

considerando che la richiesta di parere è stata inserita il 29 aprile 2024 nel registro della sezione Legislazione del Consiglio di Stato con il numero 76.313/3;

;

vista la decisione della sezione Legislazione del 29 aprile 2024 di non esprimere un parere entro il termine richiesto, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 5, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio

1973;

su proposta del ministro della Salute
Pubblica,

**abbiamo deciso e decretiamo quanto
segue:**

Articolo 1. All'articolo 2, comma 3, quinto trattino, del decreto del Regent del 6 febbraio 1946 che disciplina lo stoccaggio e il flusso di sostanze velenose e tossiche, inserito dal regio decreto del 5 aprile 2001, i termini "fino alla lettera k)" sono sostituiti dai termini "fino a alla lettera m) compresa".

Articolo 2. All'articolo 3, elenco IV, del medesimo decreto sono apportate le seguenti modifiche:

(1) il comma 3, come da ultimo modificato dal regio decreto 10 giugno 2001, è completato dalle lettere l) e m), che sono così formulate:

"l) efedrina, stereo-isomeri dell'efedrina, sali di efedrina, esteri di efedrina, sali ed esteri degli isomeri dell'efedrina, in quanto tali e in miscele;

m) acido fusidico.";

(2) al comma 5, sostituito dal regio decreto 22 settembre 2000 e modificato dal regio decreto 5 aprile 2001, le parole "fino a k)" sono "fino alla lettera m) compresa".

Articolo 3. Nell'allegato I del medesimo decreto sono apportate le seguenti modifiche:

(1) nell'elenco III, la riga "Ephedrini cloridum laevogyrum" è abrogata;

(2) nell'elenco III, la riga "Ephedrinum" è abrogata;

(3) nell'elenco IV, i termini "Efedrina o preparati di fenilpropanolamina destinati a sopprimere l'appetito" sono sostituiti dai termini "Preparati di fenilpropanolamina destinati a sopprimere l'appetito";

(4) nell'elenco IV una riga è inserita sotto la riga "- Ectylurem", che recita come segue:
" - Ephedrinum".

Articolo 4. Il ministro tra le cui attribuzioni rientra la Salute pubblica è responsabile dell'esecuzione del presente decreto.

Emanato a

PER IL RE:

Il ministro della Salute pubblica,

Frank VANDENBROUCKE